

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 120 del 13/06/2006 con la quale il Comune, in occasione della revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per il biennio 2006-2007, formulava alla Regione Veneto la proposta di istituire un nuova sede farmaceutica, comunale;

Dato atto che, in occasione della revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per il biennio 2008-2009, con lettera prot. 7933 del 07/05/2008 il Comune riconfermava alla Regione la suddetta proposta;

Dato atto altresì che la circoscrizione territoriale della farmacia di nuova istituzione è individuata a sud est del paese, a partire dall'incrocio di via Garibaldi con via Pio X fino all'uscita del paese, confinando a nord con via Baldoni, direttrice che porta ad Oppeano;

Visti:

- la deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 3891 del 15/12/2009 concernente la revisione delle piante organiche delle farmacie della Provincia di Verona e rilevato che viene istituita, in applicazione del criterio ordinario "della popolazione" di cui all'art. 1 della L. 475/1968 la IV[^] sede farmaceutica a Bovolone, individuata nella circoscrizione territoriale sopra descritta;
- il Decreto n. 20 dell'8/02/2010 con il quale il Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari del Veneto ha approvato l'elenco delle farmacie di nuova istituzione in Provincia di Verona, tra le quali, nell'Azienda ULSS n. 21 di Legnago, la IV[^] sede farmaceutica in Bovolone, urbana;

Dato atto che con nota pervenuta il 15/02/2010 al n. 2875 di protocollo la Regione Veneto ha invitato questa Amministrazione comunale a deliberare, nei modi di legge, entro 60 giorni dalla notifica, l'eventuale esercizio del diritto di prelazione come previsto dall'art. 10 della L. 02/04/1968, n. 475;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 41 del 23/02/2010 con la quale è stato esercitato il diritto di prelazione di cui all'art. 10 della L. n. 475/1968 citata;

Accertato che la suddetta deliberazione è stata inviata alla competente Direzione Regionale con prot. 3824 del 26/02/2010;

Vista altresì la lettera pervenuta il 15/03/2010 al n. 4954 di protocollo con la quale la Direzione Regionale ha comunicato all'Azienda ULSS 21 la decisione del Comune di esercitare il diritto di prelazione;

Appurato che il servizio farmaceutico comunale rientra tra i servizi pubblici locali di cui alla definizione generale rilevabile nell'art. 112 del T.U. Enti Locali, in quanto è un'attività che ha ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali (cfr. Corte dei Conti sezione regionale della Puglia deliberazione n. 3 del 26/02/2008) ed è più in dettaglio un servizio pubblico avente rilevanza economica, essendo svolto sotto forma di impresa commerciale organizzata a tale scopo (cfr. tra le altre Consiglio di Stato sez. V n. 637/2007 e n. 2110/2007; Tar Lombardia - Milano sez. III n. 3567/2009);

Considerato che la disciplina dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica è stata oggetto di recenti modifiche e richiamato in proposito l'art. 23bis del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008 modificato a sua volta dal D.L. n. 135/2009, convertito in L. n. 166/2009;

Dato atto che il citato art. 23bis, nel testo attualmente vigente, prevede che le disposizioni nello stesso contenute prevalgono sulle discipline di settore ma sono fatte salve le disposizioni in materia di distribuzione del gas naturale, le disposizioni in materia di distribuzione di energia elettrica, **le disposizioni della legge 2 aprile 1968,**

n. 475, relativa alla gestione delle farmacie comunali, le disposizioni relative alla disciplina del trasporto ferroviario regionale;

Richiamato dunque l'art. 9 della legge n. 475/1968, come modificato dall'art. 10 della legge n. 362/1991, il quale prevede che le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) a mezzo di azienda speciale;
- c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
- d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità;

Considerato che:

- in seguito all'entrata in vigore del T.U. Enti Locali approvato con D.Lvo n. 267/2000 sono abrogate le norme di cui alla legge n. 142/90;
- in seguito all'entrata in vigore dell'art. 23bis del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008 modificato a sua volta dal D.L. n. 135/2009, convertito in L. n. 166/2009 è abrogato l'art. 113 del T.U. Enti Locali nelle parti incompatibili;

e pertanto le possibili modalità di gestione del servizio di cui trattasi vanno individuate nella lettura combinata e coordinata dell'art. 113 del T.U. Enti Locali, per quanto compatibile con l'art. 23bis citato, e dell'art. 9 della legge n. 475/1968 sopra richiamato;

Considerato che la scelta tra le varie forme di gestione indicate dalle norme è deferita a determinazioni discrezionali dell'Ente, peraltro da motivare adeguatamente (cfr. Corte dei Conti sezione regionale della Lombardia delibera n. 196 del 11/05/09);

Richiamati altresì i commi 27 – 32 dell'art. 3 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) che dettano limiti alla costituzione e alla partecipazione in società alle amministrazioni pubbliche e rilevato che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, tra le quali sono annoverati i Comuni, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza ed inoltre l'assunzione delle partecipazioni deve essere autorizzata dall'Organo consiliare ai sensi dell'art. 42 del T.U. Enti Locali;

Considerato che il concreto inquadramento della farmacia comunale tra le società che perseguono finalità istituzionali dell'Ente o tra le società rivolte alla produzione di servizi di interesse generale è rimessa all'esclusiva valutazione dell'Organo consiliare ma l'evidente connotazione delle farmacie comunali, destinate a fornire un pubblico servizio in favore della collettività generale, esclude che la partecipazione societaria possa ritenersi vietata (cfr. Corte dei Conti sezione regionale della Puglia deliberazione n. 3 del 26/02/2008);

Rilevato in particolare che:

- l'art. 113, comma 5, del T.U. Enti Locali prevede che l'erogazione del servizio (pubblico locale avente rilevanza economica) avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio, tra le altre, "...a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza...";
- l'art. 23 bis più volte citato prevede che il conferimento della gestione di servizi pubblici avviene in via ordinaria anche (comma 2 lettera b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici

compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40%;

Ritenuto che tra le varie forme e modalità previste, la società a capitale misto pubblico-privato sia la soluzione gestionale che permette:

- il reperimento di un partner in possesso delle specifiche professionalità e abilitazioni, necessarie all'espletamento del servizio di cui trattasi, mediante una gara ad evidenza pubblica che assicuri il conseguimento dell'obiettivo di una concorrenza libera e senza distorsioni e il rispetto del principio della parità di trattamento e contestualmente il conseguimento del maggior vantaggio economico e di qualità del servizio per l'ente;
- l'apporto alla pubblica amministrazione del know how di una gestione commerciale, di maggior snellezza operativa e gestionale;
- la realizzazione di sinergie tra pubblica amministrazione e soggetto privato con effetti positivi per la collettività;
- la coniugazione dell'interesse alla valorizzazione delle risorse del mercato con l'interesse pubblico di mantenere l'esercizio di un controllo non solo esterno, come ente affidante, ma anche interno ed organico, come partner societario sul soggetto privato selezionato per la gestione in un'ottica di ottimizzazione dell'erogazione del servizio alla collettività;
- una ripartizione del rischio e della responsabilità tra pubblico e privato;

Considerato che è ammesso lo svolgimento di un'unica gara, per la scelta del partner privato con contestuale affidamento del servizio (cfr. comunicazione interpretativa della Commissione Europea C(2007) 6661 del 05/02/2008) e recentemente la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha ribadito la compatibilità con la normativa comunitaria dell'affidamento diretto di un servizio pubblico ad una società mista pubblico-privata, appositamente costituita in vista della fornitura di tale servizio, qualora l'individuazione del socio privato avvenga mediante una procedura ad evidenza pubblica, ossia una gara con "doppio oggetto" che provveda all'attribuzione della qualità di socio e contestualmente all'affidamento dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, previa verifica dei requisiti finanziari, tecnici, operativi e di gestione riferiti al servizio da svolgere e delle caratteristiche dell'offerta in considerazione delle prestazioni da fornire, a condizione che detta procedura di gara rispetti i principi di libera concorrenza, di trasparenza e di parità di trattamento (cfr. Corte di Giustizia terza sezione sentenza del 15/10/2009 nella causa C-196/08);

Ritenuto dunque di costituire, per la gestione del servizio erogabile dalla farmacia comunale di nuova istituzione da insediare nella circoscrizione territoriale sopra individuata, una società a responsabilità limitata della quale il Comune dovrà detenere la maggioranza delle quote e la minoranza delle quote sarà assegnata ad un socio privato da individuarsi con una gara ad evidenza pubblica ai sensi delle normative vigenti;

Dato atto che il Comune manterrà la titolarità del servizio di cui trattasi ed inoltre manterrà il controllo al fine di garantire:

- benefici indiretti in termini di risorse finanziarie e di maggiori vantaggi gestionali derivanti da una società di capitali sia in termini di elasticità degli approvvigionamenti sia di gestione delle risorse umane;
- benefici sociali a favore della collettività dal momento che il socio privato rimane vincolato al rispetto degli standard qualitativi determinati dal Comune riguardo l'erogazione del servizio;

Ritenuto di approvare l'allegata documentazione:

- a) norme di funzionamento – schema di statuto;
- b) schema di atto costitutivo;
- c) indirizzi per la selezione del socio privato di minoranza;
- d) indirizzi per il “contratto di servizio”,

necessaria alla costituzione della società ed ai fini dell’espletamento della gara per la scelta del partner privato con contestuale affidamento del servizio;

Visti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Udita l’illustrazione dell’argomento dal parte dell’Assessore al Bilancio e Tributi, Tiziano Ferrari il quale fa presente che la delibera ha avuto un iter molto lungo dettato sostanzialmente dalla normativa regionale; nasce il 13 giugno 2006 con provvedimento di Giunta n. 120. Nel 2008 il Comune ha confermato la volontà di avere una farmacia comunale nella parte sud-est del paese ed il 15 dicembre 2009 finalmente la Giunta Regionale Veneto in sede di revisione della pianta organica delle farmacie di Verona ha assegnato a Bovolone la 4^a sede farmaceutica. Fa presente, inoltre, che la scelta di gestione della farmacia sarà quella consentita dalla normativa vigente. La società avrà capitale misto pubblico-privato. Il privato dovrà avere determinati requisiti ed avrà una quota non inferiore al 40% del capitale. L’individuazione del partner avverrà con gara ad evidenza pubblica. Il Comune mantiene una quota non inferiore al 51% e non superiore al 60%. Ricorda che la scelta è motivata per legge e che i benefici che il Comune intende attuare sono benefici diretti in termini di vantaggi economici e sociali a favore della collettività. Ricorda, quindi, che gli allegati che si vanno ad approvare fanno parte integrante della deliberazione. Prosegue precisando che:

- la Società a r.l. verrà denominata “Farmacia Comunale Bovolone S.R.L.”;
- avrà un capitale iniziale di € 10.000,00 conferito in denaro dal Comune;
- l’oggetto sarà ampio e sarà la gestione della farmacia comunale;
- la durata è fissata sino al 31/12/2050 e la titolarità dei servizi sarà in capo al Comune;
- il canone annuo di locazione è basso e sarà parametrato in base agli anni e meglio definito dai patti parasociali;
- ci potrà essere un Amministratore unico o un C.d.A. formato da tre membri.
- c’è la possibilità di avere un Revisore, se non obbligatorio per legge;
- il socio privato svolgerà l’attività di farmacista e sarà il direttore della farmacia. Lo stesso metterà a disposizione la sede idonea che dovrà essere localizzata nelle Vie interessate alla 4^a sede farmaceutica e precisamente Via Pio X –Baldoni – San Pierin, nonché fornire l’attrezzatura e l’arredamento del locale.
- l’attività dovrà essere avviata entro 4 mesi dall’espletamento della gara.

Uditi gli interventi:

- Lovato Luigi (Città Futura –Lovato) chiede come verranno ripartiti gli utili della società;
- Ferrari Tiziano precisa che verranno ripartiti sulla base delle quote 40% al socio, 60% al Comune;
- Lovato chiede se possano partecipare alla gara tutti i farmacisti;
- Ferrari Tiziano risponde che possono partecipare tutti i farmacisti che non esercitano l’attività sul territorio.
- Lovato chiede perché siano stati previsti l’Amministratore unico ed un Consiglio di Amministrazione per il quale bisogna prevedere un compenso;
- Ferrari Tiziano precisa che il tutto si vedrà in base alla gara. Ritiene giusto che comunque il Direttore della farmacia partecipi alle decisioni della società. Prosegue, rispondendo al Consigliere Lovato, precisando che in gara va la quota e lo start up, con la richiesta di precisi requisiti;
- Lovato chiede venga fissata una soglia minima;
- Ferrari Tiziano precisa che l’obiettivo è dare un buon servizio e non quello di fare cassa;
- Lovato chiede se venga imposta la vendita di farmaci speciali;
- Ferrari Tiziano precisa che negli indirizzi c’è particolare attenzione all’aspetto sociale come la promozione dell’uso corretto del farmaco;
- Lovato propone: che venga fissata una soglia minima di € 500 mila, un Amministratore Unico e che nel

- contratto di servizi venga specificata una serie di servizi aggiuntivi di tipo sociale;
- Ferrari Tiziano fa presente di aver già risposto ai primi due punti mentre sul terzo l'Amministrazione intende lasciare alle capacità del farmacista la progettualità. Precisa che il servizio da rendersi sarà più importante rispetto alla parte economica;
- Sortino Ferdinando (Città Futura –Lovato) chiede se il Comune possa cedere l'attività alla Soc. Bovolone Attiva srl;
- Il Segretario Generale, avuta la parola, afferma che ciò non è possibile per effetto della vigente normativa;
- Sortino chiede se sia stabilito dall'Assemblea il compenso per l'Amministratore Unico e/o il C.d.A.;
- Ferrari Tiziano risponde affermativamente precisando che è previsto il rimborso spese in base alla legge mentre l'emolumento è una eventualità. Ciò dipende anche dal fatto che venga nominato o meno un Revisore. Se non si farà il Revisore e se tali compiti di controllo verranno attribuiti agli Amministratori è pensabile una indennità che compensi il maggior impegno.

Udite le dichiarazioni:

- Lovato Luigi (Città Futura –Lovato) preannuncia l'astensione del suo gruppo in quanto l'operazione è da fare ma ci sono cose non chiare e che comunque bisogna rimediare. Ribadisce che è necessario prevedere una soglia minima, l'Amministratore Unico ed una serie di servizi aggiuntivi di tipo sociale. Ritiene che la maggioranza sia troppo ottimista su come vanno le cose.

Con voti favorevoli n. 14, contrari nessuno, astenuti n. 5 (Lovato, Sortino, Mantovani, Richelli e Pasini), espressi per alzata di mano su n. 19 componenti presenti;

Udita la proclamazione dell'esito della votazione effettuata dal Sindaco Presidente;

Il Consigliere Ferrari Tiziano precisa che l'Amministrazione non è tenuta ad accettare le proposte se non le aggradano;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa espresse,

1. di individuare quale modalità di gestione della farmacia comunale di nuova istituzione, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 3891 del 15/12/2009, la società a capitale misto pubblico-privato;
2. di stabilire a tal fine la costituzione di una società a responsabilità limitata denominata "FARMACIA COMUNALE BOVOLONE S.R.L." con sede legale a Bovolone, avente le seguenti principali caratteristiche:
 - oggetto sociale: gestione di farmacia comunale;
 - quote di partecipazione: in sede di costituzione il Comune di Bovolone è socio unico; successivamente il Comune deterrà la quota maggioritaria, non inferiore al 51% e non superiore al 60% mentre il socio privato deterrà la quota minoritaria non inferiore al 40% e non superiore al 49%;
 - capitale sociale: € 10.000,00 con conferimento in denaro, da versare al momento della costituzione;
 - durata della società: fino al 31/12/2050;
3. di approvare la documentazione allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale:

- a) norme di funzionamento – schema di statuto;
 - b) schema di atto costitutivo;
 - c) indirizzi per la selezione del socio privato di minoranza;
 - d) indirizzi per il “contratto di servizio”;
4. di stabilire che il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di una gara ad evidenza pubblica che preveda il contestuale affidamento del servizio, ai sensi delle normative vigenti e secondo gli indirizzi espressi con la presente deliberazione e la documentazione allegata;
 5. di autorizzare la sottoscrizione dell'atto costitutivo ed ogni altro atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento, autorizzando fin d'ora l'ufficiale rogante allo scopo incaricato ad apportare eventuali modifiche, integrazioni e variazioni di carattere esclusivamente formale ritenute necessarie;
 6. di dare atto che la spesa per la costituzione della società trova copertura nel bilancio di previsione dell'anno in corso sul capitolo 20680.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano su n. 19 componenti presenti e votanti;

Udita la proclamazione dell'esito della votazione effettuata dal Sindaco Presidente;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere con i successivi adempimenti.